

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E MAGAZZINO DEI CREDITI: NECESSITA' DI UNA NUOVA ROTTAMAZIONE (QUINQUIES).

(a cura dell'Avv. Luigi Piccarozzi, Consigliere CAT Roma).

Il d.lgs. 29.7.2024, n. 110, ha riformato l'attività dell'agente della riscossione attribuendo all'Agenzia delle entrate-riscossione le funzioni di (art. 2):

1. **tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento** secondo quanto è previsto dall'art. 26 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero dell'art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, in materia di notificazione degli atti della pubblica amministrazione non oltre il 9° mese successivo a quello di affidamento in carico oppure del più ampio termine previsto nel caso di eventi eccezionali;
2. **notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito** con le modalità indicate alla lettera a);
3. **attività di recupero coattivo del credito**;
4. **rendicontazione dell'attività svolta**, entro la fine di ogni mese, all'ente creditore.

A queste funzioni **va aggiunto il discarico dei crediti**.

1) Riforma della riscossione: discarico automatico dei crediti

A decorrere dall'1.1.2025, le quote affidate all'Agenzia delle entrate riscossione che non sono rimosse entro il 31.12. del quinto anno successivo all'operazione di affidamento sono oggetto di discarico, secondo quanto previsto con d.m. (art. 3);

Dall'1.1.2025, la comunicazione di discarico è anticipata per le quote relative alla chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o se mediante l'accesso effettuato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, è constatata l'assenza di beni aggredibili del debitore o in assenza di nuovi beni rispetto ai quali nei due anni precedenti è stata esaurita l'attività di recupero con esito infruttuoso, anche parzialmente.

Il discarico automatico è escluso temporaneamente per le quote che sono state affidate per le quali (art. 4):

a) al 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento sono presenti le seguenti situazioni:

- la riscossione è sospesa;
- sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

b) tra la data di affidamento e il 31.12 del quinto anno successivo sono presenti le seguenti situazioni:

- sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14;
- sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge ancora in essere al predetto termine del 31.12 ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel

medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

Tali quote sono oggetto di scarico automatico al 31.12 del quinto anno successivo:

- a quello di cessazione della sospensione o della conclusione della procedura, per le quote di cui alla lett. a);
- a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lett. b).

2) Riforma della riscossione: il riaffidamento dei carichi

Il termine di decorrenza della prescrizione del credito è computato dalla data in cui è stato notificato l'ultimo atto anteriore alla data del scarico automatico (art. 5).

Fino alla prescrizione del credito, la riscossione coattiva delle somme può:

- a) essere gestita direttamente dall'ente creditore;
- b) essere affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 15.12.1997, n. 446) individuati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- c) essere riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione alle condizioni di servizio pubblicate sul suo sito istituzionale.

In tale ultima ipotesi, le azioni di recupero sono suffragate dalla presenza di nuovi e significativi elementi reddituali e patrimoniali ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

Previamente all'azione di recupero, ove previsto, va notificato l'avviso di intimazione di cui al successivo art. 50 e, se al termine del biennio pendono ancora procedure esecutive o concorsuali o sono in corso pagamenti che derivano dalla conclusione degli accordi previsti dal d.lgs. 12.1.2019, n. 14, oppure dilazioni di pagamento di cui al citato art. 19 o dall'adesione a istituti agevolativi previsti per legge, **l'Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a svolgere le attività e i compiti di competenza fino all'estinzione di tali procedure e all'incasso delle somme pagate dal debitore, anche in forma dilazionata.** Le somme che sono state riaffidate e che non sono state rimosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

Nel caso di scarico anticipato e comunque fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, sempre che il credito non si sia prescritto, l'ente creditore può riaffidare le somme scaricate all'Agenzia delle entrate-riscossione segnalando i nuovi elementi reddituali o patrimoniali del debitore di cui ha avuto conoscenza. Se la riscossione si rileva infruttuosa, il scarico automatico delle somme non rimosse si procede il 31.12 del quinto anno successivo a quello del riaffidamento

3) Riforma della riscossione: il magazzino dei crediti in carico

L'art. 7 del d.lgs. 110/2024 prevede l'istituzione di una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate e sentiti gli enti previdenziali, ha il compito di proporre le possibili soluzioni, da attuare mediante decreti legislativi, per operare il discarico, in tutto o in parte, del magazzino dei crediti entro:

- **il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;**
- **il 31.12.2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;**
- **il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.**

Inoltre:

Il trattamento delle quote non riscosse per le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art16 del regolamento UE 2015/1589	Per tale ambito non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1 (discarico automatico), nell'art. 4 (differimento del discarico automatico) e nell'art. 7 (discarico del magazzino per i carichi affidati dal 2010 al 2024).
somme affidate dall' 1.1.2025	Le somme affidate all'agente della riscossione a decorrere dall'1.1.2025, possono essere sottoposte a verifica dall'ente a partire dal 31.12 del quinto anno successivo a quello dell'affidamento. La verifica può dare luogo al discarico anticipato nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore. Le quote non riscosse che non sono state sottoposte alla verifica entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello di affidamento sono oggetto di discarico a tale ultima data.
somme affidate dall'1.1.2000 al 31.12.2024	Le somme affidate all'agente della riscossione a decorrere dall'1.1.2000 al 31.12.2024, possono essere sottoposte a verifica dall'ente entro il

	<p>31.12.2031.</p> <p>La verifica può dare luogo al discarico anticipato nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore.</p> <p>Le quote che non sono state verificate entro il 31.12.2033 sono discaricate a tale data</p>
--	--

4) Riforma della riscossione: le nuove dilazioni di pagamento.

Il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, può chiedere all'Agenzia delle entrate-riscossione di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo in forma rateale.

Su semplice richiesta, se il debito è di importo pari o inferiore a € 120.000, compreso in ciascuna richiesta di dilazione, la ripartizione del pagamento è concessa fino ad un massimo:

- **di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;**
- **di 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;**
- **di 108 rate mensili, per le richieste presentate dall'1.1. 2029.**

Se è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è concessa la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione con le seguenti modalità:

a) per le somme di importo superiore a € 120.000, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b) per le somme di importo fino a € 120.000:

- **da 85 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;**
- **da 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;**
- **da 109 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.**

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente:

- se persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, **mediante l'ISEE del nucleo familiare e considerando l'entità sia del debito da rateizzare sia di quello eventualmente già in corso di rateazione;**
- se soggetto diverso, **considerando l'indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in corso di rateizzazione e il valore della produzione.**

Sono invariate le modalità previste per le richieste di rateazione presentate entro il 31.12.2024.

5) Riforma della riscossione: i coobbligati solidali

Secondo il nuovo art. 25-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, **se il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo**, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. Il beneficio è riconosciuto dalla data di versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione che è stato ottenuto dal debitore principale.

L'agente della riscossione ne dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria avanzata da debitore principale indicando il numero delle rate e la durata del piano di rateazione

7) Riforma della riscossione: l'estratto di ruolo

È riscritto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ribadendo che "l'estratto di ruolo non è impugnabile".

Tuttavia, **il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione se il debitore dimostra in giudizio che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio nei seguenti casi:**

- 1. per effetto di quanto è previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31.3.2023, n. 36;**
- 2. per la riscossione di somme a credito nei confronti di enti pubblici di cui all'art. 1 del d.m. 18.1.2008, n. 40, anche per effetto dell'art. 48-bis del d.p.r. n. 602, citato;**
- 3. per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione;**
- 4. nell'ambito delle procedure previste dal codice dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14);**
- 5. in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;**
- 6. nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto di quanto è previsto dall'art. 14 del d.lgs. 18.12.1992, n. 472.**

8) Riforma della riscossione: la compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

A decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'annunciato regolamento sono operanti le seguenti modifiche all'art. 28-ter del d.p.r. n. 602:

1. se viene erogato un rimborso di imposta superiore a € 500, compresi gli interessi, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo derivante da cartelle di pagamento, effettua la segnalazione all'agente della riscossione che notifica all'interessato la proposta di compensazione, e sospende l'azione di recupero;
2. in caso di rifiuto o di mancato riscontro della proposta, cessano gli effetti della sospensione per cui le somme restano a disposizione dell'agente della riscossione fino al 31.12 dell'anno successivo a quello della messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Il contenuto dell'art. 28-ter è esteso anche ai rimborsi delle imposte indirette.

9) Riapertura termini di pagamento per la Rottamazione quater.

La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 ("Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai **debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater"**, che i contribuenti incorsi **alla data del 31 dicembre 2024** nell'inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione **solo i debiti** - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" - per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il **30 aprile 2025**, secondo le modalità, **esclusivamente telematiche**, che Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

- in un'unica soluzione, entro il **31 luglio 2025**

oppure

- fino a un numero massimo di **dieci rate** consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il **prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione**, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, **entro il 30 giugno 2025**, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si rammenta infatti che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

10) Necessità di una nuova Rottamazione (quinquies).

Si rammenta che la rottamazione quater era possibile solo per i carichi affidati all'Agente della Riscossione fino all'ormai lontano 30/06/2022.

Pertanto, a fronte di un magazzino fiscale in carico all'Agente della Riscossione di oltre 1.200 miliardi di euro e dell'acclarata difficoltà di pagamento da parte dei contribuenti a causa della perdurante crisi economica, è non solo opportuno, ma soprattutto necessario che il Parlamento od il Governo procedano ad una nuova rottamazione.

È infatti all'esame del Parlamento la proposta per l'introduzione di una nuova versione della definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, meglio nota come rottamazione delle cartelle (Ddl AS 1375 - Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione, comunicato alla Presidenza l'11/02/2025).

La nuova versione della definizione (rottamazione quinquies) è strutturata sulla falsariga di quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 (rottamazione quater), con l'introduzione di alcune disposizioni più favorevoli (in particolare, allungamento del termine per il pagamento rateale e possibilità di omettere il pagamento fino a otto rate senza incorrere nella decadenza).

La nuova definizione agevolata si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Poiché la rottamazione quater riguardava i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, l'arco temporale per il quale si può beneficiare della definizione stessa risulta allungato di altri 18 mesi.

Rientrano nella nuova rottamazione i carichi “affidati” all’agente della riscossione nel suddetto arco temporale, a prescindere dalla data di notifica della cartella.

Anche in questo caso, la definizione comporta il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non sono quindi dovute le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999).

Ambito soggettivo

La norma si applica a tutti coloro che hanno carichi pendenti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Possono avvalersi della nuova definizione anche i contribuenti che hanno presentato istanza per avvalersi della definizione ai sensi delle precedenti rottamazioni (ad esempio, la rottamazione quater, prevista dall’art. 1, comma 231 e seguenti, della legge di bilancio 2023 n. 197/2022), anche se con riferimento ad esse si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, ad esempio per mancato pagamento di una rata.

Si ritiene che anche coloro che hanno aderito alla rottamazione quater e sono in regola con i pagamenti, potranno aderire alla nuova rottamazione, beneficiando, quindi, della possibilità di omettere il pagamento fino a otto rate senza incorrere nella decadenza.

Novità della rottamazione quinquies

Rispetto alla rottamazione quater, l’art. 1 del disegno di legge in discussione al Senato contiene alcune novità favorevoli ai contribuenti.

Il testo presentato al Senato della Repubblica prevede che il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione oppure nel numero di rate di eguale importo individuato dal debitore, “nel limite massimo di centoventi rate” mensili (art. 1, comma 2).

Per la rottamazione quater, invece, il comma 232 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, ha stabilito che il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate trimestrali. Pertanto, la nuova versione della rottamazione prevede un tempo molto più lungo per il pagamento delle somme dovute (si passa da 4 anni e mezzo a 10 anni).

L’art. 1, comma 244, della legge di Bilancio 2023 stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.

Invece, il comma 13 dell’art. 1 del disegno di legge, prevede che la definizione non produce effetti **in caso di** insufficiente o tardivo versamento di otto rate, **anche non consecutive**, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

Nel testo del disegno di legge non compare la esclusione dalla definizione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le risorse proprie tradizionali e l'IVA riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. **Inoltre, non è previsto che il pagamento rateale sia soggetto al pagamento di interessi. Tali lacune comporteranno probabilmente la necessità di emendare il testo, per renderlo uniforme, relativamente a questi aspetti, a quello della rottamazione quater.**

Effetti della presentazione della domanda di definizione

Gli effetti che conseguono alla presentazione della domanda di definizione **sono identici a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, per la rottamazione quater.**

In particolare:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; tali dilazioni sono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2025
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, vale a dire al fine dell'ottenimento di crediti d'imposta e del pagamento da pubbliche amministrazioni;
- g) può essere rilasciato il DURC.

Termini di pagamento

Il pagamento delle somme dovute è effettuato, se in unica soluzione, **entro il 31 luglio 2025**; in caso di **pagamento rateale, entro la data del 31 luglio 2025 deve essere versata la prima rata** e le restanti con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese fino all'estinzione del debito.

Il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive **precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Calendario delle scadenze

Adempimento	Scadenza
-------------	----------

Presentazione istanza di definizione	30 aprile 2025
Integrazione istanza di definizione	30 aprile 2025
Comunicazione delle somme dovute da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione	30 giugno 2025
Pagamento unica o prima rata	31 luglio 2025
Pagamento seconda rata	31 agosto 2025
Pagamento terza rata	30 settembre 2025
Pagamento quarta rata	31 ottobre 2025
Pagamento quinta rata	30 novembre 2025
Pagamento sesta rata	31 dicembre 2025
Poi via via ultimo giorno di ogni mese successivo fino all'estinzione del debito	

Estensione della facoltà di definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti locali

L'art. 2 del disegno di legge. consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni di prevedere la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni relative alle predette entrate (comma 1).

Gli enti suddetti devono disciplinare il numero massimo delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, le forme, le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza, il termine della comunicazione da parte dell'ente territoriale o del concessionario della riscossione (comma 2).

La presentazione dell'istanza fa sì che si sospendano i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza medesima (comma 3). Il comma 4 disciplina il caso di inadempienza.

Roma, 25 marzo 2025